

# Regolamento dell'Albo e della Consulta delle Associazioni e della concessione di benefici finanziari e vantaggi economici

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 26.03.2021

## **FINALITÀ E DIFFUSIONE**

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Costituisce oggetto del presente regolamento la disciplina dell'Albo comunale delle Associazioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 54 dello Statuto Comunale.
2. L'Albo ha lo scopo di valorizzare l'associazionismo che opera nel territorio comunale, favorendo il suo coinvolgimento nello sviluppo della comunità.
3. Il regolamento disciplina, inoltre, la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura ad enti ed associazioni, pubbliche e private, effettuata dal Comune, nell'esercizio della propria autonomia secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, assicurando equità, imparzialità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità ed alla promozione del suo sviluppo.
4. Rientrano nelle materie oggetto di disciplina del presente Regolamento la concessione gratuita o agevolata di beni mobili e immobili e la concessione di patrocinii.

### **Art. 2 - Pubblica diffusione**

1. Il Comune assicura la più ampia diffusione del presente Regolamento, dell'Albo delle Associazioni nonché dell'elenco dei beneficiari di provvidenze di natura economica mediante la pubblicazione nel sito internet del Comune nelle sezioni "Regolamenti" ed "Amministrazione Trasparente".

# **TITOLO I**

## **ALBO DELLE ASSOCIAZIONI**

### **Art. 3 - Finalità generali**

1. Con il presente regolamento è istituito, ai sensi dello Statuto comunale, l'Albo delle Associazioni.

L'Albo è uno strumento attraverso il quale il Comune riconosce, valorizza e favorisce le libere forme associative e l'azione di Enti e Istituzioni, pubbliche e private, che operano, senza finalità di lucro, nel territorio di Camponogara per il pubblico interesse e lo sviluppo della vita cittadina.

2. L'iscrizione all'Albo comporta il riconoscimento da parte del Comune delle caratteristiche di interesse sociale dell'Associazione, dell'Ente o dell'Istituzione e il valore della stessa ai fini della promozione della partecipazione alla vita sociale e culturale del paese.

3. L'Albo costituisce il registro ufficiale di associazioni, enti ed istituzioni. L'iscrizione all'Albo consente alle associazioni di concludere con il Comune accordi di collaborazione. L'iscrizione è condizione indispensabile per l'ammissibilità della richiesta di contributo annuale di cui ai successivi articoli.

4. Non possono essere iscritti all'Albo i partiti politici o le associazioni che hanno partecipato a competizioni elettorali con proprie liste, gli Ordini Professionali di cui agli artt. 229 e segg. del Codice Civile, i Sindacati e le Organizzazioni di categoria.

### **Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo**

Per poter essere iscritte all'Albo comunale, le associazioni dovranno assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli del Comune, la capacità di rappresentare gli interessi dei cittadini e garantire ai propri iscritti forme democratiche di partecipazione.

Per l'iscrizione all'Albo, le associazioni devono possedere i seguenti requisiti:

- a) perseguire fini e svolgere attività conformi alla Costituzione e alle leggi;
- b) essere espressione della comunità locale;
- c) svolgere attività per fini di solidarietà o utilità sociale a favore degli associati e di terzi;

- d) essere dotate di un atto costitutivo e di uno Statuto che preveda l'assenza di qualsiasi fine di lucro, lo scopo di natura ideale e non economica, l'organizzazione interna democratica;
- e) avere un numero minimo di almeno tre aderenti residenti nel Comune di Camponogara;
- f) dimostrare di operare attivamente nel territorio.

#### **Art. 5 - Sezioni dell'albo**

L'Albo delle Associazioni è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani e cooperazione;
- attività socio assistenziali;
- formazione ed educazione;
- attività culturali;
- valorizzazione e tutela dell'ambiente;
- sport e tempo libero;

Ad ogni forma associativa è consentita l'iscrizione ad una sola sezione tematica, nel caso di associazione che opera in più sezioni tematiche, indicare l'attività prevalente.

#### **Art. 6 - Iscrizione all'Albo**

1. Le Associazioni che intendono iscriversi all'Albo comunale indirizzano al Sindaco, su apposito modello, domanda di iscrizione indicando il tipo di attività svolta e la sezione cui vogliono essere iscritte, allegando i seguenti documenti:

- a) una copia dello Statuto e Atto costitutivo dell'Associazione, Ente o Istituzione dal quale risulti che l'Associazione non opera per fini di lucro e che persegue finalità sociali e di pubblico interesse;
- b) il nominativo del rappresentante legale e indirizzo della sede sociale;
- c) una relazione, debitamente sottoscritta, sulle attività dell'associazione, con l'indicazione degli iscritti e del numero degli aderenti nonché delle caratteristiche dell'Associazione, Ente o Istituto;

d) una copia, se posseduta, del decreto di autorizzazione o di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato oppure di affiliazione ad organismi quali CONI, Federazioni Sportive o altri organismi similari;

e) eventuale ulteriore materiale informativo sull'attività dell'Ente o Associazione;

2. L'iscrizione all'Albo avviene con apposito provvedimento del responsabile del Settore, previa istruttoria per la verifica dei requisiti di cui all'art. 4.

3. Il termine entro il quale il procedimento deve essere concluso è stabilito in giorni 45 decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve le modalità e i termini di proroga stabiliti dal regolamento comunale in attuazione della legge 241/90.

4. Nel caso l'istruttoria conduca al rigetto della richiesta di iscrizione, il funzionario responsabile dovrà darne motivata informazione al legale rappresentante dell'associazione al quale saranno assegnati 30 giorni di tempo dal ricevimento della nota per presentare osservazioni.

5. Trascorso tale termine, anche sulla base di eventuali osservazioni pervenute, il funzionario deciderà sulla iscrizione o meno all'albo della associazione.

6. L'albo è soggetto a revisione ed a tal fine il Responsabile del Settore verifica periodicamente, almeno ogni due anni, il permanere delle condizioni di iscrizione all'Albo, di cui al precedente articolo 4.

8. Tutte le associazioni iscritte all'Albo si impegnano a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione circa la struttura organizzativa e gestionale, pena la cancellazione dall'Albo.

#### **Art. 7 - Cancellazione dall'Albo**

1. La cancellazione dall'Albo è disposta per il venir meno dei requisiti di iscrizione richiesti o per l'inosservanza da parte dell'associazione di quanto previsto nel presente regolamento, ovvero su richiesta del legale rappresentante.

2. In caso di cancellazione d'Ufficio si dà comunicazione motivata del provvedimento all'Associazione.

## **TITOLO II**

### **ORGANI DI PARTECIPAZIONE**

#### **Art. 8 - Consulta delle Associazioni**

1. Al fine di favorire la partecipazione dell'associazionismo alle scelte amministrative è istituita la Consulta delle Associazioni comunali iscritte all'Albo.

2. La Consulta delle Associazioni è il massimo organo di partecipazione ed è costituita dal rappresentante legale, o un suo delegato, di ogni associazione iscritta all'Albo, e dall'Assessore competente, che la presiede. Può partecipare ai lavori della Consulta il funzionario responsabile di Settore.

3. La Consulta è convocata dal Presidente su propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/5 delle associazioni iscritte. La Consulta si riunisce per raccogliere indicazioni e per formulare proposte in ordine alla programmazione amministrativa di settore. Alle riunioni della Consulta saranno presenti gli Assessori alla cultura, ai servizi sociali ed allo sport.

4. La Consulta ha il compito di:

- elaborare proposte rivolte all'associazionismo;
- coordinare e promuovere i rapporti tra le associazioni iscritte al registro e l'amministrazione comunale.

5. Nella prima convocazione la Consulta nomina nel suo seno il Vicepresidente incaricato della sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e di un segretario con il compito di verbalizzare, in modo sommario, i lavori e le decisioni assunte dalla Consulta stessa.

6. Le convocazioni della Consulta e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare vengono di norma disposti, senza particolari formalità, dal Presidente di propria iniziativa, ovvero su richiesta sottoscritta da almeno 1/5 delle Associazioni iscritte all'Albo.

7. L'avviso di convocazione viene recapitato tramite mail. Le riunioni non sono valide se non intervengono almeno i 2/5 dei suoi componenti escluso il Presidente. Le sedute sono di regola pubbliche.

8. La Consulta delle Associazioni può richiedere l'intervento di funzionari dell'Amministrazione in ordine agli argomenti trattati.

### **TITOLO III**

#### **CONCESSIONE DI BENEFICI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI**

##### **Art. 9 - Finalità degli interventi**

1. Il Comune può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici, nei limiti delle risorse previste in bilancio, a favore di Enti ed Associazioni pubbliche e private con riferimento ai seguenti criteri generali:

a) contributi per l'attività annuale svolta dalle associazioni:

- utilità, importanza, rilievo civile e sociale dell'attività svolta annualmente;
- coincidenza della attività con gli interessi generali o diffusi nella comunità locale;
- incidenza del volontariato nell'attività svolta;
- grado di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto alle risorse di provenienza pubblica.

b) contributi per singole attività, iniziative e progetti:

- rilevanza e significatività delle specifiche attività e iniziative in relazione alla loro utilità sociale e ampiezza e qualità degli interessi diffusi nel campo sociale, civile, solidaristico – umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo e ricreativo;
- attinenza con le finalità previste dallo Statuto Comunale;
- valutazione dell'entità dell'autofinanziamento;
- valutazione dell'entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica.

2. Le responsabilità inerenti le attività che godono del sostegno economico del Comune ricadono esclusivamente sul soggetto richiedente.

##### **Art. 10 - Definizione di indirizzi della Giunta comunale**

1. La Giunta Comunale, per mezzo dei propri strumenti programmatori, predetermina e stabilisce annualmente verso quali settori di attività indirizzare prioritariamente il proprio sostegno.

### **Art. 11 - Destinatari**

La concessione di contributi e benefici economici viene disposta:

- a) in via prioritaria per le Associazioni, Enti e Istituzioni iscritte all'Albo comunale;
- b) secondariamente per enti, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni per le attività che gli stessi effettuano a beneficio della popolazione del Comune o per la promozione dei valori che della stessa costituiscono patrimonio.

### **Art. 12 - Interventi straordinari e per i giovani**

1. L'attribuzione a carattere straordinario di contributi economici può essere effettuata su indicazione della Giunta Comunale ad enti pubblici e privati, associazioni e istituzioni, per sostenere specifiche iniziative di aiuto e solidarietà verso comunità italiane ed estere colpite da calamità o altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative a favore dei giovani.

## **CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE**

### **Art. 13 - Tipologia dei contributi**

1. I contributi o gli interventi richiesti possono essere concessi:
- a) per l'attività annuale ricorrente di Enti e Associazioni,
  - b) per manifestazioni, interventi o iniziative,
  - c) per iniziative organizzate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

### **Art. 14 - Contributi annuali**

1. La concessione di contributi annuali è finalizzata al sostegno della normale attività sociale ed è esclusivamente riservata agli Enti o Associazioni iscritte all'Albo.

2. L'erogazione dei contributi previsti in questo articolo è destinata al sostegno dell'attività svolta dall'associazione nell'anno dell'esercizio finanziario di riferimento.
3. La Giunta Comunale definisce con proprio atto i criteri per l'assegnazione dei contributi annuali.

#### **Art. 15 - Contributi per specifiche manifestazioni ed iniziative**

1. Il Comune eroga contributi ad enti pubblici e privati, associazioni e fondazioni per concorrere alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse per la comunità locale.
2. La Giunta Comunale approva le iniziative ed i progetti e stabilisce il limite massimo di contribuzione per la loro realizzazione.
3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'associazione od ente organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché gli oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che sono messi gratuitamente a disposizione dallo stesso, dal Comune o da altri enti pubblici o privati.
3. Nelle richieste di contributo e nei rendiconti andranno altresì indicati tutti gli eventuali introiti derivanti da vendita di biglietti, sponsor, contributi da altre associazioni od enti, proventi vari.
4. Il contributo concesso dal Comune non potrà superare l'80% della spesa complessiva realmente sostenuta e comunque non potrà essere superiore al disavanzo tra entrate e uscite dell'iniziativa ammessa a finanziamento.
5. La determinazione dirigenziale può prevedere l'anticipazione di un acconto, fino ad un massimo del 70% del contributo concesso, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire al richiedente l'avvio dell'attività.

#### **Art. 16 – Procedimento per contributi per singole iniziative**



1. L'ente pubblico o privato, l'associazione, fondazione od organizzazione che intende chiedere un contributo per la realizzazione di una manifestazione, iniziativa o progetto, presenta apposita domanda al Sindaco allegando una breve descrizione dell'intervento che intende attuare, tutto il materiale che ritiene utile al fine del buon esito della richiesta ed il preventivo della spesa prevista, nei termini di cui al precedente articolo.
2. Il Responsabile dell'Ufficio che istruisce la pratica comunica l'accoglimento o il rigetto motivato della stessa prima dell'avvio dell'iniziativa. Non è previsto il silenzio assenso.
3. L'ente, associazione o fondazione al termine dell'iniziativa riscontra con una breve relazione il buon esito della stessa e ne presenta la rendicontazione con la richiesta di erogazione del contributo assegnato.
4. Nel caso il rendiconto regolarmente documentato sia inferiore a quanto previsto il contributo sarà proporzionalmente ridotto in sede di liquidazione.

#### **Art. 17 - Patrocini**

1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti consiste nell'informazione alla cittadinanza dell'apprezzamento e del pubblico riconoscimento del valore degli stessi da parte dell'Amministrazione Comunale e deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione.
2. Il patrocinio del Comune per manifestazioni, iniziative, progetti deve essere richiesto dal soggetto organizzatore almeno trenta giorni prima della data di avvio della manifestazione con apposita domanda indirizzata al Sindaco.  
  
La richiesta di patrocinio dovrà contenere la descrizione dettagliata dell'iniziativa con date, luoghi, finalità e l'eventuale partecipazione di altri enti patrocinatori.
3. La Giunta Comunale valuta la richiesta e assume apposito formale provvedimento. La concessione del patrocinio può essere accompagnata dalle seguenti facilitazioni:
  - facilitazioni previste dalla legge e dai Regolamenti comunali per le affissioni e la pubblicità;
4. Il patrocinio viene concesso per singole iniziative o per programmi annuali di attività e implica l'obbligo ai soggetti organizzatori di citarlo in tutte le forme di pubblicità attraverso

l'uso dello stemma municipale e la dicitura "con il Patrocinio del Comune di Camponogara".

5. Copia di tutto il materiale informativo e pubblicitario deve essere presentato al Responsabile del Settore, prima che l'iniziativa abbia corso.

### **Art. 18 - Collaborazioni**

In caso di istanza di collaborazione o cooperazione con il Comune per la realizzazione di un'iniziativa o un evento, che non si configuri come richiesta di contributo, dovrà essere deliberato un apposito accordo tra le parti, dal quale risulti la pari promozione dell'iniziativa tra Ente o associazione e Amministrazione comunale e nel quale siano specificati i rispettivi oneri organizzativi e finanziari delle parti e l'assunzione diretta da parte del Comune degli oneri di propria competenza.

L'accettazione della domanda di collaborazione è atto discrezionale della Giunta Comunale.

### **Art. 19 - Utilizzo di immobili, strutture e beni**

1. Il Comune può consentire l'uso di beni immobili o mobili da parte di associazioni Enti o sodalizi iscritti all'Albo comunale ed organizzati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale.

2. Laddove non sia specificato da appositi Regolamenti, l'utilizzo non occasionale, ma continuativo di immobili o strutture pubbliche a titolo gratuito da parte di Enti o associazioni senza scopo di lucro costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

3. La concessione in uso di immobili, strutture e beni è disposta su istanza dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sulla attività da svolgere nonché sull'uso specifico del bene richiesto.

4. La concessione in uso è soggetta alla disciplina e alle tariffe stabilite dal Comune. Può essere consentito l'uso gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà ed indichi la durata della concessione.

5. L'assegnazione in concessione d'uso di immobili, strutture e beni del Comune ad associazioni ed enti è di competenza della Giunta Comunale.

6. Nell'assegnazione di spazi e strutture saranno favorite le richieste d'uso comune e concordato da parte di più soggetti in collaborazione tra loro.

#### **Art. 20 – Decadenza dal diritto di concessione**

1. I soggetti assegnatari di contributi o di altre forme di sostegno decadono dal diritto di concessione nei seguenti casi:

a) quando non sia stata realizzata l'iniziativa proposta;

b) quando non sia stato presentato il rendiconto nei termini previsti dal presente regolamento;

c) quando sia stato sostanzialmente modificato il programma od il progetto dell'iniziativa senza avere ottenuto preventivamente l'autorizzazione dell'Amministrazione.

### **NORME FINALI**

#### **Art. 21 - Esclusioni**

Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che il Comune assume per i servizi dallo stesso gestiti o che sono eseguiti per suo conto da altri soggetti.

Sono altresì esclusi gli interventi a favore di persone fisiche per i quali si rimanda ad apposito regolamento.

#### **Art. 22 - Entrata in vigore e norma finale**

1. Con il presente regolamento vengono abrogate tutte le disposizioni generali antecedenti che regolamentano la stessa materia.

2. Il presente regolamento entra in vigore secondo i tempi e le procedure previste dallo Statuto Comunale.

#### **Allegati:**

- domanda di iscrizione all'Albo



**OGGETTO:**      **ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ in qualità di:

Rappresentante Legale      Presidente

Della:

Organizzazione di volontariato                      Associazione di promozione culturale e sociale

Associazione sportiva dilettantistica                  Altro Ente o Associazione

denominata: \_\_\_\_\_  
(denominazione o ragione sociale)

consapevole delle responsabilità, anche penali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero ai sensi del DPR 445/2000

**CHIEDE L'ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DICHIARA**

- che l'associazione ha i seguenti recapiti :

sede \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_

domiciliata presso - indicare cognome e nome o denominazione ed indirizzo dove si vogliono ricevere le comunicazioni

\_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

- che il sito dell'associazione, da inserire con link sul sito internet del Comune, non ha scopi commerciali ed è il seguente:

\_\_\_\_\_

- che il Rappresentante legale è il/la Sig. /Sig.ra \_\_\_\_\_

• nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_

- se in possesso di:

codice fiscale \_\_\_\_\_

partita I.V.A. \_\_\_\_\_

- che l'associazione è stata costituita in data \_\_\_\_\_

- mediante    atto notarile    scrittura privata   (di cui si allega copia)

- è composta da n. \_\_\_\_\_ soci e da n. \_\_\_\_\_ associati, di cui n. \_\_\_\_\_ residenti nel comune di Camponogara.

rappresenta la sezione locale di associazioni nazionali e/o regionali;

## Allegato A

è iscritta nei registri della Regione Veneto con provvedimento numero \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

è iscritta nell'anagrafe delle Onlus;

- ha le seguenti finalità:

---

---

- l'area tematica prevalente per l'iscrizione al Registro Comunale delle associazioni è: *(indicare solo una)*

- a – Impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani e cooperazione internazionale
- b – Attività socio assistenziali
- c – Formazione ed educazione
- d – Attività culturali
- e – Valorizzazione e tutela dell'ambiente
- f – Sport e tempo libero

- nell'area prevalente si occupa di: \_\_\_\_\_

- le attività dell'associazione sono prevalentemente **dedicate a:**

anziani     adulti     giovani     minori

- di aver preso visione del **Regolamento del Registro Comunale delle Associazioni** e di impegnarsi ad osservarne le disposizioni;
- di impegnarsi a comunicare **tempestivamente** qualsiasi variazione dei dati sopra dichiarati;

### AUTORIZZAZIONI E PRIVACY:

- di essere informato, ai sensi degli articoli 13 e 23 del decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di gestione del Registro Comunale delle Associazioni e degli eventuali procedimenti connessi;

di autorizzare la pubblicazione dei dati relativi all'associazione nel sito [www.comune.camponogara.ve.it](http://www.comune.camponogara.ve.it)

### ALLEGATI OBBLIGATORI

1. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
2. Copia del verbale di nomina del Legale Rappresentante, se cambiato rispetto a quello previsto dall'atto costitutivo;
3. Relazione sull'attività svolta, con data e firma del Legale Rappresentante (per ogni iniziativa indicare periodo, luogo, breve descrizione e allegare documentazione dimostrativa es. volantini, locandine ecc.);
4. Fotocopia del documento di rilascio del Codice Fiscale o della Partita I.V.A, se dichiarato;
5. Fotocopia del provvedimento di iscrizione nei registri della Regione Veneto, se dichiarato;
6. Fotocopia dell'attestazione d'iscrizione all'anagrafe delle ONLUS, se dichiarato;
7. Fotocopia dell'affiliazione a organismi o federazioni sportive, se dichiarato;
8. Fotocopia del documento di riconoscimento del Presidente/Rappresentante Legale/Referente locale, se la firma non è apposta in presenza del dipendente addetto.

Camponogara, \_\_\_\_\_

(firma) \_\_\_\_\_

### INFORMAZIONI PER LA CONSEGNA

Il modulo, compilato in ogni sua parte e provvisto degli allegati richiesti, può essere consegnato a mano al Protocollo del Comune o spedito a: **Comune di Camponogara – Piazza Mazzini,1 , 30010 Camponogara VE**

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Ufficio servizi culturali e sportivi tel. 041/5139923, mail: [luana.zuin@comune.camponogara.ve.it](mailto:luana.zuin@comune.camponogara.ve.it)**